



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Napoli

Sezione Tecnica

Indirizzo telegrafico:COMPAMARE NAPOLI

Prot. n° 11.02.05 _____ - Allegati: _____

Napoli _____

P.D.C.Segr. Tecnica 081/2445303

Alla **CONFITARMA**
Piazza SS. Apostoli n. 66
00187 – ROMA
confitarma@confitarma.it

**ASSOCIAZIONE ITALIANA
DELL'ARMAMENTO DI LINEA
(FEDARLINEA)**
Piazza G. Belli n. 2
00153 – ROMA
fedarlinea@fedarlinea.com

**FEDERAZIONE NAZIONALE AGENTI
RACCOMANDATARI MARITTIMI**
Viale Asia n. 3
00144 – ROMA
roma@federagenti.it

A.N.G.O.P.I.
Via Ancona n. 37
00198 – ROMA
info@angopi.org

Argomento: Trasmissione Ordinanze approvazione delle tariffe massime inerenti i servizi resi dagli ormeggiatori operanti nei porti del Compartimento Marittimo di Napoli – Revisione tariffaria 2016/2018.

(Spazio riservato
a protocolli, visti
e decretazioni)

Si comunica che in data 30.12.2015 questa Capitaneria di Porto ha emanato le Ordinanze di cui all'oggetto per i porti di Napoli, Ischia, Pozzuoli, Procida e Capri, e che le stesse sono consultabili sul sito www.guardiacostiera.it/napoli nella sezione "Ordinanze".

**IL COMANDANTE IN II
C.V. (CP) Giuseppe MINOTAURO**



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Napoli

ORDINANZA N° 122

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Napoli;

- visti gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione, e gli artt. 211 e 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);
- viste le circolari prot. n. 5203674 del 19.09.1994, Titolo: Porti, Serie VIII, n. 8, prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20.12.2006, recanti i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis della L. 84/1994 e s.m.i.;
- vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_TRA-PORTI n. 25998 del 15.12.2015, riguardante la revisione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio per il triennio 2016–2018;
- esperita la prescritta istruttoria nella quale per il Gruppo Ormeggiatori e Barcaiole del Porto di NAPOLI sono stati esaminati i dati relativi:
 - al fabbisogno finanziario annuo per gli oneri di gestione e per l'esercizio dei mezzi tecnici di supporto;
 - alle ore forfettariamente individuate vincolate al servizio;
 - al numero ed alle caratteristiche dei servizi ed al corrispondente fatturato netto sulla base dei dati relativi al periodo 1° luglio 2014 - 30 giugno 2015 e ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sui risultati dell'applicazione della formula di revisione tariffaria;
- visto il Decreto n. 49/09 del 2 aprile 2009 di approvazione del Regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio delle navi nel Porto di NAPOLI, nel quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'autorità marittima e portuale) e specifici di cui il Gruppo è tenuto a rispondere quali:
 - a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;
 - b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
 - c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui alla presente ordinanza;
- accertato che secondo le risultanze dell'istruttoria compiuta, in applicazione dei vigenti criteri e meccanismi le tariffe massime inerenti ai servizi resi dal Gruppo ormeggiatori e barcaiole del Porto di NAPOLI di cui alla Ordinanza n. TE/26/13 del 08 marzo 2013 devono essere aggiornate;

ORDINA

Art. 1

Con decorrenza dalle ore 00,01 del 01/01/2016 per le prestazioni rese dal Gruppo Ormeggiatori e Barcaiole del porto di NAPOLI, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento e di battellaggio nell'ambito del Porto di NAPOLI, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

ZONA OPERATIVA: PORTO COMMERCIALE

NAVI TRADIZIONALI

		Fino al 30/06/2017	Dal 01/07/2017
scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio	ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
da	a	€	€
1	250	15,00	15,50
251	500	46,00	48,00
501	1.000	88,50	92,50
1.001	2.000	119,50	125,00
2.001	3.000	142,50	149,00
3.001	5.000	164,50	172,00
5.001	7.000	194,50	203,50
7.001	10.000	224,50	234,50
10.001	15.000	254,00	265,50
15.001	20.000	314,50	328,50
20.001	25.000	432,50	452,00
25.001	30.000	524,00	547,50
30.001	40.000	551,50	576,50
40.001	50.000	588,00	614,50
50.001	60.000	625,00	653,00
60.001	70.000	662,00	692,00
70.001	80.000	699,00	730,50
80.001	90.000	735,50	768,50
90.001	100.000	772,50	807,50
100.001	110.000	808,50	845,00
110.001	120.000	845,50	883,50
120.001	130.000	881,50	921,00
130.001	140.000	918,00	959,50
140.001	150.000	955,00	998,00

Fino al 30/06/2017: per ogni 20.000 G.T. o frazione € 108,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 01/07/2017: per ogni 20.000 G.T. o frazione € 110,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di Napoli alle navi **TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

		Fino al 30/06/2017	Dal 01/07/2017
scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio	ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€	€
1	250	11,50	12,00
251	500	34,50	35,50
501	1.000	53,50	54,50
1.001	2.000	82,50	84,50
2.001	3.000	90,50	92,50
3.001	5.000	111,50	114,00
5.001	7.000	128,00	131,00
7.001	10.000	133,00	136,00
10.001	15.000	187,50	192,00
15.001	20.000	198,00	202,50
20.001	25.000	244,50	250,00
25.001	30.000	316,00	323,50

Fino al 30/06/2017: per ogni 5.000 G.T. o frazione € 10,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 01/07/2017: per ogni 5.000 G.T. o frazione € 10,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

ZONA OPERATIVA: BEVERELLO

		Fino al 30/06/2017	Dal 01/07/2017
scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa di servizio	ormeggio o disormeggio Tariffa di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€	€
1	499	9,50	10,00
500	750	25,00	26,00

Fino al 30/06/2017: per ogni 1.000 G.T. o frazione € 12,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 01/07/2017: per ogni 1.000 G.T. o frazione € 12,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

ZONA OPERATIVA: PORTO PETROLI

		Fino al 30/06/2017	Dal 01/07/2017
scagioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio	ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€	€
1	250	18,00	19,00
251	500	58,00	60,50
501	1.000	103,00	107,50
1.001	2.000	135,50	141,50
2.001	3.000	164,50	172,00
3.001	5.000	195,00	204,00
5.001	7.000	233,00	243,50
7.001	10.000	269,50	281,50
10.001	15.000	318,00	332,50
15.001	20.000	384,00	401,50
20.001	25.000	542,50	567,00
25.001	30.000	657,50	687,00

Fino al 30/06/2017: per ogni 5.000 G.T. o frazione € 23,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 01/07/2017: per ogni 5.000 G.T. o frazione € 24,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

TARIFFE IN ABBONAMENTO PER I TRAFFICI DI COLLEGAMENTO CON LE ISOLE MINORI SVOLTI NEL MOLO BEVERELLO – PORTO DI NAPOLI
--

Per le prestazioni di ormeggio, disormeggio e movimentazione prestate nel Molo Beverello ai mezzi veloci HSC/DSC

- ✓ svolte con regolarità e coerenti con le esigenze della continuità territoriale;
- ✓ rese a navi che consentono una più efficace organizzazione del servizio attraverso un migliore utilizzo delle risorse umane e dei mezzi e strumenti in dotazione al Gruppo secondo le condizioni operative sotto descritte;
- ✓ rese a navi che nell'anno solare effettuino il numero di prestazioni di seguito indicato

può riconoscersi, a richiesta della società armatrice, una tariffa annuale forfettaria in abbonamento articolata secondo le sotto elencate tabelle in funzione della stazza e del numero delle prestazioni effettuate annualmente.

Il numero delle prestazioni è quello effettuato nell'anno precedente, con conguaglio tariffario entro il mese di gennaio di ogni anno.

Il corrispettivo dell'abbonamento è da corrispondere mensilmente con rate di importo pari a 1/12 della tariffa annuale.

Mezzi Veloci (HSC/DSC)		
FINO A 500 GT		
Numero prestazioni		€
da 1	a 499	6.609,00
500	1.000	9.594,00
1.001	2.000	15.457,00
2.001	3.000	24.098,00
3.001	4.000	32.513,00
4.001	5.000	41.528,00
5.001	7.500	73.208,00
7.501	12.000	97.487,00

Mezzi Veloci (HSC/DSC)		
GT da 501 a 1000		
Numero prestazioni		€
da 1	a 249	2.888,00
250	400	8.307,00
401	600	19.188,00
601	1.000	33.899,00
1.001	1.500	48.609,00
1.501	2.000	63.320,00
2.001	3.000	78.030,00
3.001	4.000	96.571,00

Mezzi Veloci (HSC/DSC)		
GT da 1.001 a 2.500		
Numero prestazioni		€
da 1	a 249	7.495,00
250	400	16.225,00
401	600	25.184,00
601	1.000	33.579,00
1.001	1.500	50.368,00
1.501	2.000	67.158,00
2.001	3.000	73.874,00
3.001	4.000	87.305,00

Al fine di poter accedere alla tariffa in abbonamento di cui sopra devono essere presenti i seguenti fattori:

- caratteristiche costruttive della nave che consentono velocità e scorrevolezza della manovra, oltreché esecuzione della stessa con il numero minimo di addetti;

- utilizzo di cavi di ormeggio maneggevoli, sicuri e in fibra;
- continuità e frequenza del servizio reso e tempi di impiego del personale;
- autonomia dell'attività di tonneggio cavi, che agevola la conduzione del mezzo nautico e il lavoro dell'ormeggiatore in banchina;
- snellezza delle procedure operative determinata dalla dimostrata qualificazione dell'equipaggio, dall'adeguatezza numerica del personale al posto di manovra e dall'assenza di difficoltà od equivoci nelle comunicazioni tra ormeggio e bordo;
- programmazione puntuale degli orari di previsione di arrivo e partenza che permette al Gruppo di poter organizzare per tempo l'attività necessaria predisponendo il razionale impiego di personale e mezzi adeguati.

TARIFFE IN ABBONAMENTO PER I TRAFFICI DI COLLEGAMENTO CON LE ISOLE MINORI MOLO CALATA PORTA DI MASSA – PORTO DI NAPOLI

Per le prestazioni di ormeggio, disormeggio e movimentazione prestate nella banchina Calata Porta di Massa alle navi Traghetto, Ro-Ro merci, Passeggeri e Miste e ai mezzi HSC

- ✓ svolte con regolarità e coerenti con le esigenze della continuità territoriale;
- ✓ rese a navi che consentono una più efficace organizzazione del servizio attraverso un migliore utilizzo delle risorse umane e dei mezzi e strumenti in dotazione al Gruppo secondo le condizioni operative sotto descritte;
- ✓ rese a navi che nell'anno solare effettuino il numero di prestazioni di seguito indicato

può riconoscersi, a richiesta della società armatrice, una tariffa annuale forfettaria in abbonamento articolata secondo le sotto elencate tabelle in funzione della stazza e del numero delle prestazioni effettuate annualmente.

Il numero delle prestazioni è quello effettuato nell'anno precedente, con congruaggio tariffario entro il mese di gennaio di ogni anno.

Il corrispettivo dell'abbonamento è da corrispondere mensilmente con rate di importo pari a 1/12 della tariffa annuale.

HSC con auto al seguito		
FINO A 3000 GT		
Numero prestazioni		€
da 1	a 1.999	237.292,00
2.000	3.500	391.755,00
3.501	4.501	487.205,00
4.501	6.500	503.685,00
6.501	8.000	654.790,50

Ro/Ro		
FINO A 800 GT		
Numero prestazioni		€
da 1	a 499	11.193,00
500	1.000	18.468,00
1.001	2.000	31.908,00
2.001	3.000	55.965,00
3.001	4.000	73.874,00
4.001	5.000	85.067,00
5.001	7.000	89.544,00

Ro/Ro		
GT da 801 – 1.500		
Numero prestazioni		€
da 1	a 499	71.076,00
500	1.000	116.967,00
1.001	2.000	199.224,00
2.001	3.000	355.758,00
3.001	4.000	469.602,00
4.001	5.000	537.264,00
5.001	7.000	569.208,00
7.001	9.000	671.076,00
9.001	12.000	705.159,00

Ro/Ro		
GT da 1.501 a 3.000		
Numero prestazioni		€
da 1	a 249	20.147,00
250	400	23.785,00
401	600	36.265,00
601	1.000	45.667,00
1.001	1.500	82.680,00
1.501	2.000	104.164,00
2.001	3.000	118.646,00
3.001	4.000	120.884,00
4.001	6.000	125.362,00

Al fine di poter accedere alla tariffa in abbonamento di cui sopra devono essere presenti i seguenti fattori:

- caratteristiche costruttive della nave che consentono velocità e scorrevolezza della manovra, oltreché esecuzione della stessa con il numero minimo di addetti;
- utilizzo di cavi di ormeggio maneggevoli, sicuri e in fibra;
- continuità e frequenza del servizio reso e tempi di impiego del personale;
- autonomia dell'attività di tonneggio cavi, che agevola la conduzione del mezzo nautico e il lavoro dell'ormeggiatore in banchina;
- snellezza delle procedure operative determinata dalla dimostrata qualificazione dell'equipaggio, dall'adeguatezza numerica del personale al posto di manovra e dall'assenza di difficoltà od equivoci nelle comunicazioni tra ormeggio e bordo;
- programmazione puntuale degli orari di previsione di arrivo e partenza che permette al Gruppo di poter organizzare per tempo l'attività necessaria predisponendo il razionale impiego di personale e mezzi adeguati.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

SERVIZIO BATTELLAGGIO:

	Fino al 30/06/2017	Dal 01/07/2017
Tipo di servizio	Tariffa massima di servizio €	Tariffa massima di servizio €
in porto con attesa massima di 20 minuti sottobordo, per ogni nave e per ogni servizio	53,50	56,00
fuori porto con distanza non superiore alle 2 miglia dal punto di stazionamento dei mezzi nautici del Gruppo e con attesa massima di 20 minuti sottobordo, per ogni nave e per ogni servizio	85,50	89,50
da e per navi ancorate in rada a distanza comprensiva tra le 2 e le 5 miglia dal punto di stazionamento dei mezzi nautici del Gruppo e con attesa massima di 20 minuti sottobordo, per ogni nave e per ogni servizio	118,50	124,00
da e per navi ancorate in rada a distanza oltre le 5 miglia dal punto di stazionamento dei mezzi nautici del Gruppo e con attesa massima di 20 minuti sottobordo, per ogni nave e per ogni servizio	238,50	249,00
Attesa sottobordo oltre i primi 20 minuti e fino ad un'ora:		
per le navi in porto e per ogni 20 minuti o frazione di attesa	11,50	12,00
per le navi fuori porto e per ogni 20 minuti o frazione di attesa	34,50	36,00
ad ogni nave per il trasporto dei membri della commissione per l'ammissione alla libera pratica è stabilito un compenso	33,00	34,50
imbarco e sbarco di bagagli al seguito passeggeri, per ogni collo	4,50	4,50
per il trasporto di piccole partite di materiali e provviste, per ogni quintale, oltre il normale costo del viaggio	11,50	12,00

Motoscafo a disposizione di navi mercantili e militari nazionali ed estere:		
per servizio svolto in porto con impiego di durata fino a due ore. Lo stesso importo sarà pagato per ciascuna ora o frazione, successiva alle prime due ore.	175,50	183,50
per servizio svolto fuori porto con distanza non superiore alle 2 miglia dal punto di stazionamento dei mezzi nautici e con impiego di durata fino a due ore. Lo stesso importo sarà pagato per ciascuna ora o frazione, successiva alle prime due ore.	217,00	227,00
per servizio svolto fuori porto, a distanza comprensiva tra le 2 e le 5 miglia dal punto di stazionamento dei mezzi nautici, con impiego di durata fino a due ore. Lo stesso importo sarà pagato per ciascuna ora o frazione, successiva alle prime due ore.	292,50	305,50
per servizio svolto fuori dal porto ad una distanza superiore alle 5 miglia dal punto di stazionamento dei mezzi nautici e con impiego di durata fino a due ore. Lo stesso importo sarà pagato per ciascuna ora o frazione, successiva alle prime due ore.	515,00	538,00

SERVIZIO AI TENDER DELLE NAVI DA CROCIERA ANCORATE IN RADA

	Fino al 30/06/2017	Dal 01/07/2017
Tipo di servizio	Tariffa massima di servizio €	Tariffa massima di servizio €
costo fino ad un massimo di 6 ore per ogni ormeggiatore/barcaiolo del Gruppo, a bordo di ogni singolo TENDER.	244,50	255,50
costo fino ad un massimo di 6 ore per un ormeggiatore/barcaiolo in servizio presso il pontone di sbarco sito al molo Angioino	244,50	255,50
Nel caso le prestazioni ai Tender di cui sopra si protraggano oltre le 6 ore, competerà per ciascun ormeggiatore, l'importo di € 234,50 per ogni 6 ore o frazione.		

Per le navi militari italiane sarà applicata una riduzione del 50% sulla tariffa di cui al presente articolo.

Art. 2

Nei casi in cui il Gruppo è chiamato su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Art. 3

I movimenti lungo una stessa banchina verranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio.

I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro verranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio. Qualora, successivamente all'ormeggio, venga richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art.1.

Art. 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni sono stabilite le seguenti tariffe:

- sbroglio delle ancore: si applica un'indennità pari € 126,50 per ogni barca e per le prime due ore. € 53,50 per ogni ora o frazione successiva alle 2 ore;
- per i corpi morti si applica il 30% della tariffa di cui all'art. 1.

I compensi per prestazioni rese all'arrivo ed alla partenza per la posa e la levata delle passerelle alle navi che sostano al Molo Beverello, nonché per prestazioni non espressamente previste dal presente articolo, verranno di volta in volta fissati, ove del caso, dal Comandante del Porto sentite le rispettive associazioni di categoria.

Art. 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato. Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, alle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n.260, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e del DPR 28.12.1985, n.792:
 - 1. il primo giorno dell'anno;
 - 2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
 - 3. il lunedì dell'Angelo;
 - 4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
 - 5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
 - 6. il 2 giugno festa della Repubblica;
 - 7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
 - 8. il 1 novembre, Ognissanti;
 - 9. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
 - 10. il 25 dicembre, Natività del Signore;
 - 11. il 26 dicembre, Santo Stefano;
 - 12. il Santo Patrono di Napoli;maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;
- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art.4.

Art. 6

Qualora una operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo venga ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art.5.

Art. 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 46,00 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 23,50 per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art.5 della presente Ordinanza.

Art. 8

Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Art. 9

L'Ordinanza n. TE/26/13 del 08 marzo 2013 è abrogata.

Art. 10

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

NAPOLI, li 30 DIC. 2015

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
CA (CP) Arturo FARAONE





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI

www.napoli.guardiacostiera.it

ORDINANZA N° 423

Il Contrammiraglio (CP) Arturo Faraone Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di NAPOLI;

1. visti gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione, e gli artt. 211 e 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);
2. viste le circolari prot. n. 5203674 del 19.09.1994, Titolo: Porti, Serie VIII, n. 8, prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20.12.2006 e prot M_TRA-PORTI n. 5201538 del 19.04.1999, recanti i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis della L. 84/1994 e s.m.i.;
- vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_TRA-PORTI n. M.INF.VPTM/25998 del 15.12.2015, riguardante la revisione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio per il triennio 2016-2018;
- esperita la prescritta istruttoria nella quale per il Gruppo Ormeggiatori e Barcaiolì del Porto di ISCHIA sono stati esaminati i dati relativi:
 - al fabbisogno finanziario annuo per gli oneri di gestione e per l'esercizio dei mezzi tecnici di supporto;
 - alle ore forfettariamente individuate vincolate al servizio;
 - al numero ed alle caratteristiche dei servizi ed al corrispondente fatturato netto sulla base dei dati relativi al periodo 1° luglio 2014 - 30 giugno 2015 e ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sui risultati dell'applicazione della formula di revisione tariffaria;
- visto il decreto n. 21/2008 del 17 dicembre 2008 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia con il quale viene approvato il Regolamento per il servizio di ormeggio nei porti e nelle rade di Ischia, Ischia Ponte e Casamicciola, nel quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'autorità marittima e portuale) e specifici di cui il Gruppo è tenuto a rispondere quali:
 - a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;
 - b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
 - c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui alla presente ordinanza;
- accertato che secondo le risultanze dell'istruttoria compiuta, in applicazione dei vigenti criteri e meccanismi le tariffe massime inerenti ai servizi resi dal Gruppo ormeggiatori e barcaiolì del Porto di ISCHIA di cui all'Ordinanza n. TE/38/13 del 02 aprile 2013 devono essere aggiornate;

ORDINA

Art. 1

Con decorrenza dalle ore 00,01 del 01 gennaio 2016 per le prestazioni rese dal Gruppo ormeggiatori e battellieri del Porto di ISCHIA, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio, disormeggio e battellaggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito dei Porti e delle rade di ISCHIA, ISCHIA PONTE e CASAMICCIOLA, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

NAVI TRADIZIONALI

		Fino al 30/06/2017	Dal 01/07/2017
scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio	ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€	€
1	200	3,00	3,00
201	400	7,50	8,00
401	600	11,00	11,50
601	800	14,50	15,50
801	1.000	23,50	25,00
1.001	1.200	29,00	30,50
1.201	1.400	35,50	37,50

Fino al 30/06/2017: per ogni 1.000 G.T. o frazione € 13,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 01/07/2017: per ogni 1.000 G.T. o frazione € 14,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di Ischia alle navi **TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

		Fino al 30/06/2017	Dal 01/07/2017
scagioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio	ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€	€
1	200	3,00	3,00
201	400	7,50	8,00
401	600	11,00	11,50
601	800	14,50	15,50
801	1.000	16,50	17,50
1.001	1.200	22,50	24,00
1.201	1.400	23,50	25,00

Fino al 30/06/2017: per ogni 1.000 G.T. o frazione € 13,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 01/07/2017: per ogni 1.000 G.T. o frazione € 14,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

SERVIZIO BATTELLAGGIO:

Per ogni viaggio si applicano le seguenti tariffe massime di servizio:

	Fino al 30/06/2017	Dal 01/07/2017
Tipo di servizio	Tariffa massima di servizio €	Tariffa massima di servizio €
fuori porto con distanza non superiore alle due miglia dal punto di stazionamento dei mezzi nautici del Gruppo e con attesa massima di 20 minuti sottobordo, per ogni nave e per ogni servizio	94,00	99,50
Attesa sottobordo oltre i primi 20 minuti e fino ad un'ora:		
per le navi fuori porto e per ogni 40 minuti o frazione di attesa	38,00	40,00
ad ogni nave per il trasporto dei membri della commissione per l'ammissione alla libera pratica è stabilito un compenso imbarco e sbarco di bagagli al seguito passeggeri, per ogni collo	36,00	38,00
	5,50	6,00
per il trasporto di piccole partite di materiali e provviste, per ogni quintale, oltre il normale costo del viaggio	11,50	12,00
Motobarca a disposizione di navi mercantili e militari nazionali ed estere:		
per servizio svolto con impiego di durata fino a due ore	239,00	252,50
lo stesso importo sarà pagato per ciascuna ora o frazione, successiva alle prime due	239,00	252,50

Art. 2

Nei casi in cui il Gruppo è chiamato su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Art. 3

I movimenti lungo la stessa banchina saranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio.

I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro saranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora, successivamente all'ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art.1.

Art. 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni sono stabilite le seguenti tariffe:

- distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento € 21,50;
- sbroglio delle ancore € 27,50;

Per le altre operazioni non espressamente previste dal presente articolo il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto sentite le rispettive associazioni di categoria.

Art. 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato. Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, alle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n.260, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e del DPR 28.12.1985, n.792:
 - 1. il primo giorno dell'anno;
 - 2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
 - 3. il lunedì dell'Angelo;
 - 4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
 - 5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
 - 6. il 2 giugno festa della Repubblica;
 - 7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
 - 8. il 1 novembre, Ognissanti;
 - 9. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
 - 10. il 25 dicembre, Natività del Signore;
 - 11. il 26 dicembre, Santo Stefano;
 - 12. il Santo Patrono di Ischia;maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;
- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art.4.

Art. 6

Qualora una operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo venga ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art.5.

Art. 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 46,00 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 23,50 per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art.5 della presente Ordinanza.

Art. 8

Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Art. 9

L'Ordinanza n. TE/38/13 del 02 aprile 2013 è abrogata.

Art. 10

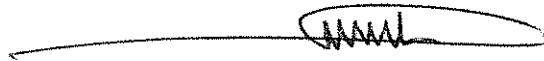
I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza..

NAPOLI, li 30 DIC 2015

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

Contrammiraglio (CP)
Arturo FARAONE

C. V. (CP) Giuseppe MINOTAURO





CAPITANERIA DI PORTO DI

NAPOLI

ORDINANZA N° 124

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di NAPOLI:

- visti gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione, e gli artt. 211 e 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);
- viste le circolari prot. n. 5203674 del 19.09.1994, Titolo: Porti, Serie VIII, n. 8, prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20.12.2006 e prot M_TRA-PORTI n. M.INF.VPTM/25998 del 15.12.2015, recanti i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis della L. 84/1994 e s.m.i.;
- vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_TRA-PORTI n. 26031 del 15.12.2015, riguardante la revisione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio per il triennio 2016–2018;
- esperita la prescritta istruttoria nella quale per il Gruppo Ormeggiatori del Porto di CAPRI, sono stati esaminati i dati relativi:
 - al fabbisogno finanziario annuo per gli oneri di gestione e per l'esercizio dei mezzi tecnici di supporto;
 - alle ore di forfettariamente individuate vincolate al servizio;
 - al numero ed alle caratteristiche dei servizi ed al corrispondente fatturato netto sulla base dei dati relativi al periodo 1° luglio 2014 - 30 giugno 2015 e ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sui risultati dell'applicazione della formula di revisione tariffaria;
- vista l'Ordinanza n.34/2014 del 08 Luglio 2014, di approvazione del Regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio delle navi del Porto di CAPRI, nel quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale) e specifici di cui il Gruppo è tenuto a rispondere quali:
 - a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;
 - b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
 - c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui alla presente Ordinanza;
- accertato che secondo le risultanze dell'istruttoria compiuta, in applicazione dei vigenti criteri e meccanismi le tariffe massime inerenti ai servizi resi dal Gruppo ormeggiatori di CAPRI di cui alle Ordinanze n. TE/30/13 del 08 marzo 2013 e TE/11/15 del 24 febbraio 2015 devono essere aggiornate;

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di Capri alle navi **TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

		Fino al 30/06/2017	Dal 01/07/2017
scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio	ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€	€
Aliscafi		7,00	7,00
1	100	11,00	11,00
101	400	12,50	12,50
401	500	17,00	17,00
501	600	27,50	27,50
601	800	47,00	47,00
801	1.000	55,00	55,00
1.001	2.000	59,00	59,00
2.001	3.000	64,00	64,00

Fino al 30/06/2017: per ogni 1.000 G.T. o frazione € 4,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 01/07/2017: per ogni 1.000 G.T. o frazione € 4,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Unità e Navi da Diporto :

Scaglioni in base alla lunghezza	Per ogni singolo approdo Ormeggio e disormeggio Tariffa massima di servizio
	€
Fino a 19 mt	150,00
Da 20 a 29 metri	300,00
Da 30 a 39 metri	500,00
Da 40 a 49 metri	700,00
Da 50 mt e oltre	1.000,00

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;

- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art.4.

Art. 6

Qualora una operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo venga ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art.5.

Art. 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 46,00 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 23,50 per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art.5 della presente Ordinanza.

Art. 8

Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Art. 9

Le Ordinanze n. n. TE/30/13 del 08 marzo 2013 e TE/11/15 del 24 febbraio 2015 sono abrogate.

Art. 10

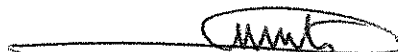
I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

NAPOLI, li 30 DIC. 2015

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

C.A. (CP) Arturo FARAONE

C. V. (CP) Giuseppe MINOTAURO





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI

ORDINANZA N° 125

Il Contrammiraglio (CP), Arturo Faraone, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di NAPOLI;

- visti gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione, e gli artt. 211 e 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);
- viste le circolari prot. n. 5203674 del 19.09.1994, Titolo: Porti, Serie VIII, n. 8, prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20.12.2006 e prot M_TRA-PORTI n. 25998 del 15.12.2015, recanti i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis della L. 84/1994 e s.m.i.;
- vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_TRA-PORTI n. 26031 del 15.12.15, riguardante la revisione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio per il triennio 2016-2018;
- esperita la prescritta istruttoria nella quale per il Gruppo Ormeggiatori del Porto di POZZUOLI sono stati esaminati i dati relativi:
 - al fabbisogno finanziario annuo per gli oneri di gestione e per l'esercizio dei mezzi tecnici di supporto;
 - alle ore forfettariamente individuate vincolate al servizio;
 - al numero ed alle caratteristiche dei servizi ed al corrispondente fatturato netto sulla base dei dati relativi al periodo 1° luglio 2014 - 30 giugno 2015 e ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sui risultati dell'applicazione della formula di revisione tariffaria;
- vista l'Ordinanza n. 03/2008 dell'1 febbraio 2008 di approvazione del Regolamento per il servizio di ormeggio, disormeggio e battellaggio delle navi nel Porto di POZZUOLI, quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'autorità marittima e portuale) e specifici di cui il Gruppo è tenuto a rispondere quali:
 - a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;
 - b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
 - c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui alla presente ordinanza;
- accertato che secondo le risultanze dell'istruttoria compiuta, in applicazione dei vigenti criteri e meccanismi le tariffe massime inerenti ai servizi resi dal Gruppo ormeggiatori del Porto di POZZUOLI di cui all'Ordinanza n. TE/27/13 del 08 marzo 2013 devono essere aggiornate;

ORDINA

Art. 1

Con decorrenza dalle ore 00,01 del 01/01/2016 per le prestazioni rese dal Gruppo ormeggiatori del Porto di POZZUOLI, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito del Porto di POZZUOLI, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

NAVI TRADIZIONALI

		Fino al 30/06/2017	Dal 01/07/2017
scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio	ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
da	a	€	€
1	50	30,00	31,50
51	200	60,00	62,50
201	1.500	82,50	86,00
1.501	3.000	126,00	131,50
3.001	5.000	166,50	174,00
5.001	10.000	240,00	251,00
10.001	20.000	275,50	288,00

Fino al 30/06/2017: per ogni 10.000 G.T. o frazione € 45,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 01/07/2017: per ogni 10.000 G.T. o frazione € 47,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di POZZUOLI alle navi **TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

		Fino al 30/06/2017	Dal 01/07/2017
scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio	ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
da	a	€	€
1	250	3,00	3,00
251	500	6,50	7,00
501	800	9,50	10,00
801	1.000	11,50	12,00
1.001	1.500	19,50	20,50

Fino al 30/06/2017: per ogni 1.000 G.T. o frazione € 10,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 01/07/2017: per ogni 1.000 G.T. o frazione € 11,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

SERVIZIO BATTELLAGGIO

Per il trasporto di persone si applicano le seguenti tariffe massime di servizio:

	Fino al 30/06/2017	Dal 01/07/2017
Tipo di servizio	Tariffa massima di servizio €	Tariffa massima di servizio €
24 ore di messa a disposizione della motobarca e di n. 2 persone	711,00	743,00
1 ora di servizio, successiva alle 24 ore, per attesa sottobordo	30,50	32,00
1 viaggio per trasporto persona	129,50	135,50
1 viaggio per trasporto persona + attesa sottobordo	258,50	270,00

Per il trasporto di materiali e provviste si applica la seguente tariffa massima di servizio:

	Fino al 30/06/2017	Dal 01/07/2017
Tipo di servizio	Tariffa massima di servizio €	Tariffa massima di servizio €
Trasporto materiali e provviste fino a 100KG	195,00	204,00
Per ogni 25Kg o frazione in aggiunta alla tariffa precedente	24,00	25,00

Art. 2

Nei casi in cui il Gruppo è chiamato su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Art. 3

I movimenti lungo la stessa banchina saranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio.

I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro saranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora, successivamente all'ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art.1.

Art. 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni si applica un'indennità pari al 50% della tariffa di cui all'art. 1 riferita agli scaglioni di stazza della nave:

- distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
- trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca;
- sbroglio delle ancore.

Per le altre operazioni non espressamente previste dal presente articolo il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto sentite le rispettive associazioni di categoria.

Art. 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato. Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, alle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n.260, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e del DPR 28.12.1985, n.792:
 - 1. il primo giorno dell'anno;
 - 2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
 - 3. il lunedì dell'Angelo;
 - 4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
 - 5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
 - 6. il 2 giugno festa della Repubblica;
 - 7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
 - 8. il 1 novembre, Ognissanti;
 - 9. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
 - 10. il 25 dicembre, Natività del Signore;
 - 11. il 26 dicembre, Santo Stefano;
 - 12. il Santo Patrono di Pozzuoli;maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;
- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art.4.

Art. 6

Qualora una operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo venga ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un

compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art. 5.

Art. 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 46,00 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 23,50 per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art.5 della presente Ordinanza.

Art. 8

Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Art. 9

L'Ordinanza n. TE/27/13 del 08 marzo 2013 è abrogata.

Art. 10

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Napoli, li 27 DIC 2015

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

C.A. (CP) Arturo FARAONE

C. V. (CP) Giuseppe MINOTAURO





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI

ORDINANZA N° 126

Il Contrammiraglio (CP), Arturo Faraone, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di NAPOLI;

- visti gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione, e gli artt. 211 e 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);
- viste le circolari prot. n. 5203674 del 19.09.1994, Titolo: Porti, Série VIII, n. 8, prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20.12.2006 e prot M_TRA-PORTI n. 25998 del 15.12.2015, recanti i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis della L. 84/1994 e s.m.i.;
- vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_TRA-PORTI n. 26031 del 15.12.15, riguardante la revisione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio per il triennio 2016-2018;
- esperita la prescritta istruttoria nella quale per il Gruppo Ormeggiatori del Porto di PROCIDA sono stati esaminati i dati relativi:
 - al fabbisogno finanziario annuo per gli oneri di gestione e per l'esercizio dei mezzi tecnici di supporto;
 - alle ore forfettariamente individuate vincolate al servizio;
 - al numero ed alle caratteristiche dei servizi ed al corrispondente fatturato netto sulla base dei dati relativi al periodo 1° luglio 2014 - 30 giugno 2015 e ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sui risultati dell'applicazione della formula di revisione tariffaria;
- vista l'Ordinanza n. 40/07 del 12 ottobre 2007 di approvazione del Regolamento per il servizio di ormeggio, disormeggio e battellaggio delle navi nel Porto di PROCIDA, nel quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'autorità marittima e portuale) e specifici di cui il Gruppo è tenuto a rispondere quali:
 - a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;
 - b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
 - c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui alla presente ordinanza;
- accertato che secondo le risultanze dell'istruttoria compiuta, in applicazione dei vigenti criteri e meccanismi le tariffe massime inerenti ai servizi resi dal Gruppo ormeggiatori del Porto di PROCIDA di cui alla Ordinanza n. TE/28/13 del 08 marzo 2013 devono essere aggiornate;

ORDINA

Art. 1

Con decorrenza dalle ore 00,01 del 01/01/2016 per le prestazioni rese dal Gruppo ormeggiatori del Porto di PROCIDA, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito del Porto di PROCIDA, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

NAVI TRADIZIONALI

		Fino al 30/06/2017	Dal 01/07/2017
scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio	ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
da	a	€	€
1	200	4,50	4,50
201	400	8,00	8,50
401	600	10,00	10,50
601	800	11,00	11,50
801	1.000	12,50	13,00
1.001	1.500	15,50	16,00

Fino al 30/06/2017: per ogni 1.000 G.T. o frazione € 5.50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 01/07/2017: per ogni 1.000 G.T. o frazione € 5.50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di PROCIDA alle navi **TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

		Fino al 30/06/2017	Dal 01/07/2017
scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio	ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€	€
1	200	4,50	4,50
201	400	8,00	8,50
401	600	10,00	10,50
601	800	10,50	11,00
801	1.000	11,00	11,50
1.001	1.500	11,50	12,00
1.501	3.000	12,50	13,00

Fino al 30/06/2017: per ogni 1.000 G.T. o frazione € 3.50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 01/07/2017: per ogni 1.000 G.T. o frazione € 3.50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

Art. 2

Nei casi in cui il Gruppo è chiamato su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Art. 3

I movimenti lungo la stessa banchina saranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio.

I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro saranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora, successivamente all'ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art.1.

Art. 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni sono stabilite le seguenti tariffe:

- distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento 30,00;
- sbroglio delle ancore 35,00.

Per le altre operazioni non espressamente previste dal presente articolo il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto sentite le rispettive associazioni di categoria.

Art. 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato. Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, alle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n.260, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e del DPR 28.12.1985, n.792:
 - 1. il primo giorno dell'anno;
 - 2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
 - 3. il lunedì dell'Angelo;
 - 4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
 - 5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
 - 6. il 2 giugno festa della Repubblica;
 - 7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
 - 8. il 1 novembre, Ognissanti;
 - 9. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
 - 10. il 25 dicembre, Natività del Signore;
 - 11. il 26 dicembre, Santo Stefano;
 - 12. il Santo Patrono di Procida;maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;
- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art.4.

Art. 6

Qualora una operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo venga ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art.5.

Art. 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 46,00 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 23,50 per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art.5 della presente Ordinanza.

Art. 8

Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Art. 9

L'Ordinanza TE/28/13 del 08 marzo 2013 è abrogata.

Art. 10

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

NAPOLI, li _____
30 DIC. 2015

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

C.A. (CP) Arturo FARAONE

C. V. (CP) Giuseppe MINOTAURO

